

Ordinanza
concernente il sostegno alla promozione
dello smercio di prodotti agricoli
(Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr)

del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998¹ (LAgr) sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Progetti che danno diritto a un aiuto

¹ Gli aiuti finanziari per sostenere la promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri possono essere concessi per:

- a. progetti organizzati a livello nazionale con mercati bersaglio nel Paese o all'estero;
- b. progetti organizzati a livello sovraregionale con mercati bersaglio nel Paese e all'estero in zone vicine al confine;
- c. progetti organizzati a livello regionale con mercati bersaglio nel Paese e all'estero in zone vicine al confine.

² L'aiuto finanziario è concesso per:

- a. provvedimenti nel settore marketing/comunicazione inclusi i provvedimenti d'informazione sull'agricoltura svizzera organizzati a livello nazionale;
- b. la partecipazione a manifestazioni, fiere o esposizioni nazionali e internazionali;
- c. provvedimenti di comunicazione concernenti i prodotti biologici di cui all'articolo 15 LAgr nonché i prodotti con denominazione d'origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui all'articolo 16 LAgr;
- d. ricerche di mercato e controlli dei risultati nel settore dei provvedimenti d'informazione e di promozione dello smercio che hanno diritto a un aiuto.

³ Beneficiano del sostegno i progetti in comune di più persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.

RU 2006 2695

¹ RS 910.1

Art. 2 Provvedimenti che non hanno diritto a un aiuto

Non beneficiano del sostegno:

- a. i provvedimenti nei settori della formazione dei prezzi, della distribuzione o dello sviluppo dei prodotti incluso l'imballaggio;
- b. i provvedimenti nel settore della comunicazione politica;
- c. la comunicazione interna o le attività di pubbliche relazioni a favore di organizzazioni o aziende;
- d. la pubblicità di marche, specie e ditte nel Paese o altri provvedimenti che possono provocare una distorsione della concorrenza;
- e. i provvedimenti che possono essere finanziati anche autonomamente;
- f. i provvedimenti che si rivolgono prevalentemente a un pubblico agricolo nel Paese;
- g. i vari provvedimenti dello stesso genere di diverse organizzazioni che potrebbero essere realizzati anche in comune;
- h. i provvedimenti a favore di tabacco, alcolici e stupefacenti di cui all'articolo 1 della legge del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti.

Art. 3 Prodotti agricoli

¹ Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:

- a. i prodotti derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito;
- b. i prodotti dell'orticoltura produttrice;
- c. i prodotti della pesca professionale e della piscicoltura;
- d. gli animali da allevamento e da reddito.

² In linea di massima i prodotti devono essere stati interamente ottenuti in Svizzera ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 4 Spese computabili

¹ Per spese computabili s'intendono le spese nell'ambito dell'articolo 1 capoverso 2 effettivamente assunte e necessarie per la realizzazione degli scopi prefissati dai provvedimenti della promozione dello smercio.

² Sono computabili le spese del personale, comprese le spese del posto di lavoro direttamente imputabili al progetto. L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può fissare importi massimi o limiti.

³ Sono computabili solo le spese direttamente collegate alla realizzazione del progetto.

Art. 5 Mezzi finanziari propri

¹ I progetti devono essere finanziati in misura sufficiente con mezzi finanziari propri.

² Non sono considerati mezzi finanziari propri segnatamente:

- a. le entrate di attività commerciali nell'ambito del progetto sostenuto;
- b. la sponsorizzazione di prestazioni di beni e servizi;
- c. le prestazioni di lavoro remunerate da terzi;
- d. gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione.

Sezione 2: Progetti organizzati a livello nazionale**Art. 6** Principio

Per ogni prodotto o gruppo di prodotti menzionati nell'allegato, per i prodotti biologici nonché per quelli DOP/IGP è sostenuto solo un progetto.

Art. 7 Identità visiva comune

¹ I progetti per prodotti specifici organizzati a livello nazionale con mercati bersaglio nel Paese e all'estero sono sostenuti soltanto se il messaggio comunicato fa chiaramente riferimento all'origine svizzera dei prodotti.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)³ determina i requisiti che i provvedimenti di comunicazione aventi diritto a un aiuto devono soddisfare in materia di identità visiva comune.

Art. 8 Importo e genere di aiuto finanziario

¹ L'aiuto finanziario può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese computabili.

² L'aiuto finanziario può ammontare al 25 per cento al massimo delle spese computabili per i sottoprogetti regionali facenti parte di progetti organizzati a livello nazionale o per gli altri sottoprogetti che non sono accessibili a tutti i fornitori dello stesso prodotto.

³ Gli aiuti finanziari sono concessi con decisione.

Art. 9 Requisiti relativi ai provvedimenti che hanno diritto a un aiuto

¹ I progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- a. i provvedimenti devono produrre risultati positivi nello smercio di prodotti agricoli o sul prezzo alla produzione;
- b. i mezzi impiegati devono essere proporzionati al valore aggiunto prodotto e agli obiettivi dei risultati da raggiungere;
- c. i requisiti di cui all'articolo 7 devono essere soddisfatti;
- d. i mezzi finanziari propri necessari devono essere disponibili;
- e. i provvedimenti non possono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;
- f. le condizioni in materia di personale e organizzazione devono essere sufficienti per realizzare il progetto. In particolare, i responsabili devono disporre delle competenze corrispondenti nei settori marketing, relazioni pubbliche o pubblicità.

² I richiedenti devono disporre di una pianificazione strategica pluriennale. Questa deve essere aggiornata almeno ogni quattro anni.

³ Devono fissare gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ogni anno di realizzazione e disporre di un concetto adeguato di controllo dei risultati.

⁴ Devono incaricare un ufficio di revisione indipendente per il controllo della contabilità e dei documenti contabili.

Art. 10 Condizioni e oneri particolari per provvedimenti con mercati bersaglio nel Paese

¹ Il marketing/comunicazione con mercato bersaglio nel Paese non può fare concorrenza in primo luogo ai prodotti indigeni.

² I provvedimenti destinati a promuovere lo smercio di vini nel Paese sono sostenuti soltanto se:

- a. non includono scene in cui sono consumate bevande alcoliche;
- b. non sono destinati ai giovani;
- c. fanno riferimento a uno degli slogan del programma di prevenzione «Che ci cavi?» della Confederazione.

³ Le prestazioni di servizio nel settore dell'agriturismo che hanno un legame con l'agricoltura sono sostenute soltanto nell'ambito di un progetto unico coordinato a livello nazionale.

Sezione 3: Progetti organizzati a livello sovregionale

Art. 11

¹ I progetti organizzati a livello sovregionale possono essere sostenuti nei settori del marketing/comunicazione realizzati in comune, del coordinamento nonché nella fornitura di prestazione di servizi a progetti organizzati a livello regionale.

² L'aiuto finanziario può ammontare al 50 per cento al massimo delle spese computabili.

³ L'aiuto finanziario può ammontare al 25 per cento al massimo delle spese computabili per i sottoprogetti regionali facenti parte di progetti organizzati a livello sovra-regionale.

⁴ I mezzi finanziari propri, senza i contributi dei Cantoni, devono ammontare almeno al 25 per cento delle spese computabili.

⁵ I progetti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9.

Sezione 4: Progetti organizzati a livello regionale

Art. 12

¹ Per progetti organizzati a livello regionale s'intendono le attività di un raggruppamento che comprendono più prodotti provenienti da una stessa regione.

² I progetti organizzati a livello regionale sono sostenuti nella misura seguente:

- a. nell'ambito di una fase preparatoria: al massimo il 50 per cento delle spese computabili, ma non oltre Fr. 20 000 per le ricerche relative al mercato e per l'accompagnamento specialistico;
- b. nell'ambito di una fase iniziale: al massimo il 50 per cento delle spese computabili del progetto, per una durata massima di quattro anni;
- c. nell'ambito di un'ulteriore fase di consolidamento: al massimo il 25 per cento delle spese computabili per la durata massima di quattro anni.

³ I progetti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9.

⁴ I progetti regionali sono sostenuti conformemente al capoverso 2 lettere b e c solo se i richiedenti possono dimostrare in base a un piano d'affari che si può presumere un autofinanziamento e la continuazione del progetto al termine dell'aiuto finanziario. I richiedenti definiscono i provvedimenti che garantiscono un aumento continuo dell'autofinanziamento.

⁵ L'aiuto finanziario è determinato in modo tale da poter essere sostituito dall'autofinanziamento alla fine della fase iniziale o di consolidamento.

⁶ I mezzi finanziari propri, senza i contributi dei Cantoni, devono ammontare almeno al 25 per cento delle spese computabili.

Sezione 5: Principi dell'attribuzione dei fondi

Art. 13

¹ I fondi disponibili nell'ambito dei crediti stanziati sono impiegati nei seguenti settori per almeno:

- a. il 5 per cento ai progetti organizzati al livello regionale e sovra-regionale;

- b. il 5 per cento ai provvedimenti d'informazione sull'agricoltura svizzera organizzati a livello nazionale;
- c. il 5 per cento alle campagne mantello in relazione con l'articolo 7 capoverso 1;
- d. il 5 per cento per la comunicazione di base concernente i prodotti biologici svizzeri di cui all'articolo 15 LAgr nonché i prodotti con DOP o IGP di cui all'articolo 16 LAgr.

² L'Ufficio federale ripartisce gli altri mezzi disponibili tra i prodotti agricoli o i gruppi di prodotti menzionati nell'allegato in funzione dell'attrattiva d'investimento dei prodotti agricoli e dei propri mezzi disponibili.

³ Per valutare l'attrattiva d'investimento dei singoli prodotti o gruppi di prodotti, l'Ufficio federale effettua un'analisi del portafoglio almeno ogni quattro anni.

⁴ Le basi dell'analisi del portafoglio sono costituite da:

- a. la valutazione dell'attrattiva dei mercati bersaglio per i provvedimenti della promozione dello smercio;
- b. la valutazione della competitività dei singoli prodotti o gruppi di prodotti.

⁵ L'Ufficio federale può derogare ai principi dell'attribuzione dei fondi di cui ai capoversi 1 e 2, segnatamente a favore dei progetti concernenti più prodotti, delle partecipazioni a manifestazioni, fiere ed esposizioni e dei provvedimenti nel settore dell'agriturismo.

Sezione 6: Procedura

Art. 14 Domande per i progetti organizzati a livello nazionale e sovraregionale

¹ Le domande per i progetti organizzati a livello nazionale devono essere inoltrate all'Ufficio federale entro il 31 maggio dell'anno precedente e per i progetti organizzati a livello sovraregionale entro il 30 settembre. Devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo, un piano di finanziamento e un concetto per il controllo dei risultati.

² L'Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto delle domande.

Art. 15 Domande per progetti organizzati a livello regionale

¹ Le domande per i progetti organizzati a livello regionale devono essere inoltrate all'Ufficio federale con una valutazione delle autorità cantonali competenti. Devono contenere una descrizione del progetto, un piano d'affari, un preventivo, un piano di finanziamento e un concetto per il controllo dei risultati.

² Per i progetti che presentano una notevole partecipazione di attività non agricole, l'Ufficio federale prende una decisione dopo aver sentito le autorità federali interessate.

³ L'Ufficio federale e i Cantoni disciplinano in un accordo gli obblighi di informazione e di vigilanza in merito ai progetti sostenuti nell'ambito della presente ordinanza.

⁴ L'Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto delle domande.

Art. 16 Decisione in merito agli aiuti finanziari e determinazione dell'importo definitivo

¹ In base alla valutazione della domanda, l'Ufficio federale statuisce in merito alla concessione di aiuti finanziari con decisione. La decisione per i progetti organizzati a livello nazionale è presa ogni anno entro il 30 novembre.

² L'Ufficio federale determina le modalità di versamento di caso in caso.

³ La determinazione dell'importo definitivo è effettuata dopo la verifica del conteggio definitivo presentato dai richiedenti.

Art. 17 Controllo dei risultati e rapporto

¹ I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a effettuare un controllo dei risultati. Presentano ogni anno all'Ufficio federale, prima dell'ultimo versamento, un rapporto sui risultati dei provvedimenti.

² L'Ufficio federale definisce in un'istruzione i requisiti minimi per il controllo dei risultati e per il rapporto.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli è abrogata.

Art. 20 Disposizioni transitorie

¹ Alle domande per progetti organizzati a livello nazionale e sovraregionale destinati ad essere realizzati nel 2007 si applica il diritto previgente.

² Il DEFR emana le disposizioni concernenti i requisiti di cui all'articolo 7 capoverso 2 entro fine agosto 2007.

⁴ [RU 1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415]

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Allegato
(art. 6 e 13)

Prodotti e gruppi di prodotti ai sensi della presente ordinanza

- a. Latte e latticini;
- b. Formaggio (nel Paese, all'estero);
- c. Carne;
- d. Patate;
- e. Cereali;
- f. Semi oleosi;
- g. Verdure;
- h. Frutta;
- i. Succhi di frutta;
- j. Prodotti dell'orticoltura produttrice (fiori recisi, piante in vaso e ornamentali);
- k. Vino;
- l. Uova;
- m. Animali da allevamento e da reddito;
- n. Pesci;
- o. Miele;
- p. Funghi.

